RIVISTA DEL CONTENZIOSO EUROPEO
REVUE DU CONTENTIEUX EUROPÉEN
REVIEW OF EUROPEAN LITIGATION

ARTICOLI

LA PARTECIPAZIONE AL PREGIUDIZIALE: *TERTIUM NON DATUR*[*]

La participation au préjudiciel : tertium non datur

Participation in the preliminary ruling proceedings: tertium non datur

MASSIMO CONDINANZI[**]

SOMMARIO: 1. Pregiudiziale e intervento del terzo. Profili generali. – 2. Stati e istituzioni nella fase pregiudiziale. – 3. Le parti (diverse da Stati e istituzioni) nella fase pregiudiziale). – 4. Non univocità della nozione di "parte" ai fini della partecipazione alla fase pregiudiziale. – 5. L'interveniente nel processo nazionale e la nozione di "parte" ai sensi dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea. – 6. Significato e portata della pronuncia pregiudiziale e partecipazione al relativo giudizio.

1. Pregiudiziale e intervento del terzo. Profili generali

Secondo un insegnamento tradizionale, nell'ambito della fase incidentale di fronte alla Corte di giustizia di cui all'art. 267 TFUE[1], sia essa di interpretazione ovvero di validità, l'intervento del terzo – inteso quale parte diversa dai soggetti individuati dall'art. 23 St.– non è consentito[2].

Tre elementi di diritto positivo confermano tale affermazione.

---

[*] Il contributo è in corso di pubblicazione anche nel volume C. AMALFITANO, Z. CRESPI REGHIZZI, S. VINCRE (a cura di), *I terzi nei processi nazionali e sovranazionali: poteri e tutele*, Torino, 2023, che raccoglie gli atti del 2° Convegno Annuale del Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale del 2 dicembre 2022, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Milano.

[**] Professore ordinario di Diritto dell'Unione europea presso l'Università degli Studi di Milano.

[1] V. K. J. M. MORTELMANS, *Observations in the Cases Governed by Article 177 of the EEC Treaty: Procedure and Practice*, in *CMLR*, 1979, p. 557 ss.; R. MASTROIANNI, *Pregiudiziale comunitaria*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche, Aggiornamento*, Torino, 2010, p. 399 ss.; E. D'ALESSANDRO, *Il procedimento pregiudiziale interpretativo dinanzi alla Corte di giustizia. Oggetto ed efficacia della pronuncia*, Torino, 2012; D. DITTERT, *Articolo 267 TFUE*, in C. CURTI GIALDINO (a cura di), *Codice dell'Unione europea*, Napoli, 2012, p. 1926 ss.; J. PERTEK, *Coopération entre juges nationaux et Cour de justice de l'UE, Le renvoi préjudiciel*, Bruxelles, 2013; M. BROBERG, N. FENGER, *Preliminary References to the European Court of Justice*, Oxford, 2014.

[2] V., per tutti, D. ADAMO, *L'intervento di terzi nel processo dinanzi ai giudici dell'Unione Europea*, Napoli, 2011, p. 149 ss.

In primo luogo, l'art. 40 St.[3], laddove disciplina l'intervento nelle «controversie proposte alla Corte di giustizia», evoca la giurisdizione contenziosa della Corte, alla quale, tradizionalmente, è estraneo il rinvio pregiudiziale. Infatti, le conclusioni di un'istanza del terzo possono avere per oggetto soltanto l'adesione alle conclusioni di una delle parti. Per questo motivo, l'ambito di applicazione del diritto di intervento è limitato ai procedimenti contenziosi proposti da una parte e a cui un'altra parte contrappone domande distinte in ordine al bene giuridico oggetto delle reciproche pretese. Il giudizio, incidentale, ai sensi dell'art. 267 TFUE, ha ad oggetto l'interpretazione della norma di diritto dell'Unione, ai fini di ricostruirne il significato normalmente in rapporto ad una norma nazionale ovvero ai fini di pronunciarsi sulla sua validità.

Lo conferma, poi, più significativamente, l'art. 23 St.[4] che, nell'individuare chi possa presentare «osservazioni scritte» alla Corte dopo la notificazione dell'ordinanza di rinvio a cura del Cancelliere, menziona «le parti in causa, gli Stati membri, la Commissione, nonché l'istituzione, l'organo o l'organismo dell'Unione che ha adottato l'atto di cui si contesta la validità o l'interpretazione»[5]. Al di fuori di soggetti istituzionali, la norma non legittima dunque a presentare osservazioni chi non abbia già acquisito lo *status* di parte davanti al giudice nazionale che ha sottoposto la questione pregiudiziale, precludendo la partecipazione alla sola fase pregiudiziale.

Lo conferma, infine, un argomento sistematico deducibile dal RP CG[6]. Nel titolo dedicato al rinvio pregiudiziale non vi è alcuna disciplina

---

[3] F. PILI, *Articolo 40 Statuto*, in C. AMALFITANO, M. CONDINANZI, P. IANNUCCELLI (a cura di), *Le regole del processo dinanzi al giudice dell'Unione europea, Commento articolo per articolo*, Napoli, 2017, p. 125 ss.

[4] V., R. MASTROIANNI, A. MAFFEO, *Articolo 23 Statuto*, in C. AMALFITANO, M. CONDINANZI, P. IANNUCCELLI (a cura di), *op. cit.*, p. 125 ss.

[5] V. Corte giust., 1° marzo 1973, causa C-62/72, *Bollmann*, ECLI:EU:C:1973:24, punto 4, ove, con riferimento al rinvio pregiudiziale, si afferma che questo consiste in «un procedimento non contenzioso, che ha il carattere di un incidente sollevato nel corso di una lite pendente dinanzi al giudice nazionale e nel quale le parti della causa principale sono solo invitate ad esporre il loro punto di vista entro i limiti stabiliti dal giudice nazionale. Con l'espressione "parti in causa", l'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte CEE indica quelle che hanno tale qualità nella lite pendente dinanzi al giudice nazionale».

[6] In difetto di attuazione della previsione di cui all'art. 256, par. 3, TFUE, la competenza pregiudiziale spetta in via esclusiva alla Corte di giustizia, con conseguente irrilevanza, ai nostri fini, del RP Trib. La "richiesta" della Corte di giustizia ai sensi dell'art. 281 TFUE per attribuire al Tribunale la cognizione su questioni pregiudiziali in materie specifiche è del 30 novembre 2022, la Commissione si è espressa con parere positivo in data 10 marzo 2023. In dottrina, per un primo commento, v. C. AMALFITANO, *Il futuro del rinvio pregiudiziale nell'architettura giurisdizionale dell'Unione europea*, in *DUE*, 2022, n. 3, p. 1 ss.; S. IGLESIAS SANCHEZ, *Preliminary Rulings before the General Court Crossing the last frontier of the Reform of the EU Judicial System?*, in *EU Law Live*, Weekend Edition, 17 dicembre 2022, n. 125; A. TIZZANO, *Il trasferimento di alcune questioni pregiudiziali al Tribunale UE*, in *BlogDUE*, 11 gennaio 2023. L'eventuale adozione della modifica statutaria imporrà significative revisioni del RP Trib.

dell'intervento dei terzi, che è invece collocata nel titolo successivo, dedicato ai ricorsi diretti[7].

Nel sistema del trattato CECA, la soluzione era meno certa: l'intervento nei ricorsi diretti era ammesso con maggiore ampiezza dall'art. 34 St., che lo consentiva in ogni «causa proposta alla Corte». Mancava, poi, la corrispondente disposizione dell'attuale art. 23 St. che elenca chi abbia diritto a depositare osservazioni nel procedimento pregiudiziale, sì che poteva apparire non del tutto ingiustificato ipotizzare un intervento nel pregiudiziale di cui all'art. 41 del trattato CECA. Del resto, l'art. 79 del regolamento della Corte CECA richiamava tutte le disposizioni del regolamento (e quindi anche quelle sull'intervento) rendendole applicabile al rinvio pregiudiziale (di validità) *ex* art. 41 del trattato CECA[8].

2. Stati e istituzioni nella fase pregiudiziale

L'art. 23 St., come già accennato, contempla un ruolo anche per gli Stati membri, la Commissione, nonché l'istituzione, l'organo o l'organismo dell'Unione che ha adottato l'atto di cui si contesta la validità o l'interpretazione. Questi soggetti istituzionali, non essendo previamente parti avanti al giudice nazionale, sono i soli soggetti realmente "terzi", cioè diversi da quelli che nel processo nazionale hanno un ruolo in virtù di norme processuali nazionali, a partecipare alla (sola) fase incidentale del rinvio pregiudiziale[9].

Per quanto concerne l'aspetto sostanziale, le parti abilitate a

---

[7] L'intervento del terzo è disciplinato nel Titolo IV, rubricato "Ricorsi diretti", Capo IV, artt. da 129 a 132.

[8] È nell'art. 41 del trattato CECA che il rinvio pregiudiziale appare per la prima volta nei trattati europei. In base a tale norma, «soltanto la Corte è competente a giudicare, a titolo pregiudiziale, della validità delle deliberazioni dell'Alta autorità e del Consiglio, qualora una controversia proposta avanti a un tribunale nazionale metta in causa tale validità». Salvo un unico caso di applicazione (Corte giust., 17 maggio 1983, causa 168/82, *CECA c. Fallimento Ferriere Sant'Anna*, ECLI:EU:C:1983:137) l'articolo è rimasto lettera morta nel sistema del trattato CECA. Per contro, tale norma è importante dal punto di vista storico, perché ha fornito il modello di rinvio pregiudiziale nel sistema del trattato CEE e del trattato Euratom. È, infatti, all'atto della negoziazione dei trattati di Roma che si è deciso di estendere il rinvio pregiudiziale dalle questioni di validità a quelle d'interpretazione.

[9] Naturalmente non è escluso che la Commissione o lo Stato membro (normalmente quello a cui appartiene il giudice nazionale) siano già parti nel giudizio nazionale. Nel caso dello Stato membro, non è infrequente che il Governo rappresenti lo Stato quale "interessato" ai sensi dell'art. 23 St. e una istituzione nazionale (Ministero o altra autorità amministrativa) sia parte del processo nazionale. Cfr. ad es., Corte giust., 8 settembre 2016, causa C-322/15, *Google Ireland Limited e Google Italy Srl c. Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*, ECLI:EU:C:2016:672. Merita di essere ricordato il caso deciso con sentenza della Corte giust., 3 maggio 2005, cause riunite C-387/2002, C-391/02 e C-403/02, *Berlusconi e a.*, ECLI:EU:C:2005:270, dove lo Stato italiano presentò osservazioni ai sensi dell'art. 23 St. attraverso l'Avvocatura generale dello Stato, e così fece, a sua volta, la Procura della Repubblica di Milano, in quanto parte del procedimento penale a carico degli imputati.

presentare osservazioni scritte possono fornire il proprio punto di vista sulla vicenda sottoposta alla Corte, suggerire l'interpretazione da dare alle disposizioni controverse o argomentare circa le ragioni dell'invalidità, eventualmente evidenziando anche la rilevanza di disposizioni differenti rispetto a quelle citate dal giudice del rinvio[10].

Tra i soggetti terzi, va menzionato il peculiare ruolo della Commissione europea, che l'ha condotta ad assumere una dimensione processuale diversa da quella degli Stati membri e delle altre istituzioni. Tale peculiare connotazione è, innanzitutto, frutto della stessa disposizione normativa. Infatti, l'art. 23 St., se legittima a partecipare al giudizio incidentale di pregiudizialità le altre istituzioni (come gli organi e gli organismi dell'Unione) che abbiano adottato l'atto di cui si contesta a validità o l'interpretazione, così da collegarne il ruolo processuale ad una logica, per così dire, "difensiva" dell'atto adottato o della sua interpretazione "autentica", con riferimento alla Commissione ne prevede il diritto di depositare osservazioni del tutto a prescindere dal fatto che oggetto dei quesiti del giudice nazionale sia un atto della Commissione o alla cui adozione la Commissione abbia partecipato. La differente formulazione lessicale, del tutto coerente con il ruolo di "vigilante" della "applicazione" del diritto dell'Unione che le conferisce l'art. 17 TUE sotto il controllo della Corte di giustizia, si è tradotta in una prassi di costante e immancabile intervento della Commissione in ogni singolo procedimento pregiudiziale, chiaramente a tutela di un superiore interesse alla legalità e alla evoluzione dell'ordinamento dell'Unione nel rispetto dei valori e degli obiettivi che i trattati assegnano all'Unione, ben diverso dall'interesse alla tutela del proprio patrimonio giuridico e financo delle proprie prerogative (istituzionali), per ricorrere al linguaggio dell'art. 263, 3° c., TFUE. Si tratta, in sostanza, dello stesso interesse istituzionale che muove la Commissione nel promuovere e nel coltivare le procedure di infrazione ai sensi degli artt. 258 e 260 TFUE. Non così gli Stati membri i quali, ad eccezione di pochi casi in cui sono in gioco interessi istituzionali sovraordinati dell'Unione (dove, peraltro, molto spesso si affidano al ruolo del Consiglio), pur potendo farlo con ampiezza non diversa da quella della Commissione, partecipano al procedimento pregiudiziale essenzialmente per proporre letture della norma dell'Unione, che viene di volta in volta in rilievo, nel senso della sua compatibilità con le norme nazionali eventualmente rilevanti[11].

---

[10] V. Corte giust., 10 luglio 1997, causa C-261/95, *Palmisani*, ECLI:EU:C:1997:351, punto 31.

[11] È significativo che, ai sensi dell'art. 42, par. 1, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234, Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, in *GURI* n. 3, 04.01.2013, le decisioni riguardanti i ricorsi o gli interventi in procedimenti in corso davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea sono adottate dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per gli affari europei, d'intesa con i Ministri

Concorrendo la Commissione al controllo sulla corretta applicazione del diritto UE da parte degli Stati membri, essa è titolare del potere di avviare i ricorsi per inadempimento ai sensi degli artt. 258 e 260 TFUE ed appare pertanto pienamente coerente con tale ruolo che tale istituzione sia titolare del potere di formulare osservazioni nei procedimenti pregiudiziali interpretativi in cui si discute, essenzialmente, di compatibilità tra regole nazionali – normalmente dello Stato da cui proviene il rinvio – e regole dell'UE.

Nei casi in cui si controverta in ordine all'interpretazione del diritto primario, la Commissione sarà la sola istituzione a poter presentare osservazioni di fronte alla Corte e non mancano casi in cui quest'ultima disponga delle sole osservazioni della Commissione, non essendosi avvalso del diritto di prendere parte al procedimento, né le parti del processo nazionale, né gli Stati membri[12].

Nell'ambito del rinvio pregiudiziale di validità, l'intervento della Commissione, altrettanto sistematico, si spiega però con il più generico interesse alla legalità dell'ordinamento dell'UE, che condivide, nella disciplina del ricorso per annullamento di cui all'art. 263 TFUE, anche con il Parlamento europeo e con il Consiglio (v. art. 263, 2° c., TFUE), i quali tuttavia non godono del medesimo status nel rinvio pregiudiziale, potendo depositare osservazioni solo ove si controverta di un atto da essi adottato.

Le osservazioni della Commissione, che nella fase orale chiudono l'udienza prima della formulazione di eventuali domande, godono di un'indiscutibile rilevanza pratica e di una significativa autorevolezza, provenendo dall'istituzione che non ha altro interesse alla soluzione della controversia che non sia riconducibile al suo ruolo di "guardiana dei trattati". Nelle proprie osservazioni, la Commissione canalizza anche le conoscenze e i dati di fatto e di diritto acquisiti nell'ambito di procedure di infrazione o di pre-infrazione (casi c.d. Eu-Pilot), che normalmente non sono noti alle parti coinvolte avanti al giudice nazionale.

È dunque possibile affermare che, salvo i casi in cui si discuta della validità o dell'interpretazione di un proprio atto, il ruolo della Commissione assume le forme di un intervento *amicus curiae*, svolto nell'interesse della legalità del sistema.

A riprova di quanto appena affermato e del ruolo di garanzia della legalità del sistema, non è raro che, in casi di procedimenti pregiudiziali in cui si dibatta della compatibilità con il diritto dell'UE di una normativa nazionale, la Commissione decida poi di avviare, autonomamente, una procedura di infrazione nei confronti dello Stato membro interessato.

---

interessati, «a tutela di situazioni di rilevante interesse nazionale».

[12] V., ad es., Corte giust., 18 settembre 2003, causa C-416/00, *Morelatto*, ECLI:EU:C:2003:475.

Il ruolo della Commissione, così concepito, diventa allora la spia di una rilevanza diversa, e maggiore, della questione pregiudiziale, al punto da meritare la partecipazione al giudizio di un soggetto diverso dall'istituzione che ha adottato l'atto in discussione e che, eventualmente, al procedimento di adozione non ha neppure mai partecipato, non diversamente da come talvolta accade nel sistema dei ricorsi diretti[13].

3. Le parti (diverse da Stati e istituzioni) nella fase pregiudiziale)

In base a quanto sopra osservato e per differenza, per i soggetti diversi dagli Stati membri e dalle istituzioni, l'eventuale interesse a partecipare alla fase pregiudiziale passa, necessariamente, per l'acquisizione della qualità di "parte", secondo la definizione di cui all'art. 23 St., che la attribuisce alle «parti in causa» (che nel 2° c. divengono «parti» *tout court*).

La determinazione della nozione di parte del procedimento principale viene lasciata alla giurisdizione nazionale nel rispetto delle proprie regole di procedura. Pertanto, saranno autorizzate a partecipare al procedimento pregiudiziale dinanzi alla Corte di giustizia tutte le persone fisiche o giuridiche che figurano tra le parti della causa principale, sia che rivestano tale *status* a titolo principale, sia che l'abbiano assunto quale parte interveniente, senza distinzione in ordine al titolo dell'intervento (adesivo, dipendente, autonomo, obbligatorio ovvero *amicus curiae*), purché l'assunzione dello statuto di parte avvenga in conformità alle regole del processo nazionale[14].

In altre parole, ci si trova di fronte ad uno dei casi, invero non frequenti nel sistema processuale dell'Unione, in cui una nozione giuridica usata dal RP, la nozione di «parte» ai fini della partecipazione alla fase pregiudiziale, viene fatta interamente dipendere dal significato che quella nozione ha nell'ordinamento processuale nazionale, senza che sia consentito differenziare tra parte principale o parte interveniente nel processo nazionale al fine del diritto di partecipare alla fase pregiudiziale depositando osservazioni ed eventualmente presenziando all'udienza.

Ciò, evidentemente, introduce una certa disomogeneità nell'estensione che può essere riconosciuta alla nozione di parte del procedimento pregiudiziale in funzione del carattere più o meno lato della

---

[13] A titolo esemplificativo, nella causa T-502/19, *Corneli/Banca Centrale Europea*, ECLI:EU:T:2022:627, decisa con sentenza del Tribunale il 12 ottobre 2022 e introdotta per l'annullamento di una decisione della Banca Centrale Europea in materia di vigilanza bancaria, la Commissione ha esercitato il diritto di intervento a sostegno della Banca Centrale Europea, essenzialmente per i profili attinenti la (ir)ricevibilità del ricorso.

[14] V. Corte giust., 1° marzo 1973, causa C-62/72, *Bollmann*, cit., punto 4.

possibilità per i terzi di intervenire nel giudizio principale e che dipende esclusivamente dal sistema processuale nazionale.

Per di più, anche all'interno del singolo sistema nazionale, possono manifestarsi differenze a seconda della natura del processo di cui si tratta. Nel processo civile italiano, secondo l'interpretazione della Cassazione civile, è da ritenersi esclusa la possibilità di un intervento nel processo sospeso per rinvio pregiudiziale[15]. La sospensione necessaria disciplinata dalla l. n. 204/1959 – con riferimento specifico alla fattispecie del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia – non prevedendo deroghe al regime della sospensione processuale di cui agli artt. 297 e 298 c.p.c., deve essere fatta rientrare nell'ambito dell'istituto della sospensione[16], secondo cui, nei periodi di sospensione del processo, non è possibile compiere alcun atto di natura o portata decisoria, nonché atti che comportino uno sviluppo processuale mediante richieste al giudice e conseguente assunzione di provvedimenti da parte di quest'ultimo[17]. Al contrario, nel processo amministrativo, il Consiglio di Stato, sulla scorta degli artt. 79 c.p.a. e 298 c.p.c., dà vita a una prassi differente, ammettendo l'intervento anche nella fase di quiescenza del processo per rinvio pregiudiziale[18].

4. Non univocità della nozione di "parte" ai fini della partecipazione alla fase pregiudiziale

Essendo il rinvio pregiudiziale un procedimento attraverso cui, molto spesso, vengono chiarite e definite questioni giuridiche di rilevanza generale, secondo soluzioni destinate ad avere effetti al di là del caso di specie, si è spesso posto il tema dell'eventuale partecipazione a tale rito di parti diverse da quelle presenti innanzi al giudice nazionale che ha sottoposto la questione pregiudiziale, ma che egualmente hanno interesse (quasi quali *amici curiae*) a concorrere all'individuazione della soluzione giuridica di cui si dibatte dinanzi alla Corte.

---

[15] V., per tutti, A. BRIGUGLIO, *Sospensione per pregiudizialità comunitaria e regolamento di competenza,* in *Giust. civ.*, 1999, I, p. 3279 ss.; R. MASTROIANNI, *Rinvio pregiudiziale e sospensione del processo civile: la cassazione è «più realista del re»?*, in *DUE*, 2000, p. 91 ss.; M. CONDINANZI, *Le nouveau cadre réglementaire de la Cour de justice de l'Union européenne. Un moyen suffisant pour répondre aux defis? Des défis suffisamment importants pour justifier une réponse?*, in *Scritti in onore di G. Tesauro,* T. II, Napoli, 2014, p. 943 ss.

[16] In questo senso, v. A. BRIGUGLIO, *Sospensione per pregiudizialità comunitaria e regolamento di competenza,* cit., p. 3280 e R. MASTROIANNI, *Rinvio pregiudiziale e sospensione del processo civile: la cassazione è «più realista del re»?*, cit., p. 94.

[17] V.,Cass. civ. sez. II, 12 ottobre 2000., sentenza n. 13595 e Cass. civ. sez. II, 2 marzo 2004, sentenza n. 4427.

[18] V. Cons. St., ord. 16 novembre 2012, n. 5788 che annulla TAR Lombardia, ord. 17 ottobre 2012, n. 2548, che in senso contrario, sulla scorta degli artt. 79 c.p.a. e 298 c.p.c., aveva dichiarato inammissibile l'intervento spiegato da una parte nella fase di quiescenza del processo conseguente alla proposizione di un rinvio pregiudiziale.

Poiché la giurisprudenza della Corte di giustizia ha sempre escluso la possibilità di intervenire ai sensi dell'art. 40, par. 2, St. nel processo pregiudiziale per chi non avesse la qualità di parte nel processo nazionale (ad eccezione ovviamente degli interessati indicati all'art. 23 St.)[19], anche laddove l'intervento fosse invocato a tutela del diritto di difesa[20], è andata diffondendosi la pratica di avvalersi delle facoltà di intervento avanti al giudice nazionale, ivi assumendo lo *status* di parte, sia pure interveniente, e in tale veste reclamare il diritto di prendere parte al processo pregiudiziale, depositando osservazioni scritte ovvero partecipando all'udienza.

In particolare, l'attenzione della dottrina e della giurisprudenza si è polarizzata sulla questione del ruolo di coloro che mirino ad acquisire la qualità di parte nel procedimento dinanzi al giudice nazionale dopo che quest'ultimo abbia già investito la Corte della questione pregiudiziale, e lo facciano eminentemente con l'intento di partecipare appunto alla fase pregiudiziale e, quindi di poter contribuire, arricchendo il contraddittorio, alla decisione della Corte di giustizia.

In effetti, il rinvio pregiudiziale dopo la sua formulazione da parte del giudice *a quo* diviene noto al pubblico sia attraverso la pubblicazione in GUUE dell'estratto dell'ordinanza di rinvio, sia per altri canali informali, ed è appunto soprattutto successivamente a quel momento che può sorgere l'interesse di terzi a far conoscere la propria posizione in Corte.

La Corte, secondo un'interpretazione tradizionale, sembrava favorevole ad una lettura del termine "parte" non eccessivamente condizionata dalle rigidità delle regole processuali nazionali, ad esempio ammettendo alle osservazioni l'ingiunto nel caso di rinvio pregiudiziale disposto dal giudice della fase monitoria del procedimento di ricorso per decreto ingiuntivo (ai sensi dell'art. 643, 3° c., c.p.c. italiano, è solo la notificazione del decreto a determinare la "pendenza della lite" e quindi il ruolo di parte in capo all'ingiunto)[21], ovvero del (futuro) convenuto nel procedimento cautelare rispetto alla questione pregiudiziale sollevata dal giudice nella fase *inaudita altera parte*.

Tuttavia, in tempi più recenti, è parso che la Corte optasse per una

---

[19] V. M.A. GAUDISSART, *La refonte du règlement de procédure de la Cour de justice*, in *CDE*, 2012, p. 633; K. J. M. MORTELMANS, *Observations in the Cases Governed by Article 177 of the EEC Treaty: Procedure and Practice*, cit., p. 557 ss.; Corte giust., ord. 3 giugno 1964, causa 6/64, *Costa c. Enel,* ECLI:EU:C:1964:34; ord. 19 dicembre 1968, causa 19/68, *De Cicco,* ECLI:EU:C:1968:56; ord., 1° marzo 1973, *Bollmann*, cit.; ord. 26 febbraio 1996, causa C-181/96, *Biogen,* ECLI:EU:C:1996:63; ord. 9 giugno 2006, causa C-305/05, *Ordre des Barreaux francophones et germanaphones,* ECLI:EU:C:2007:383; ord. 12 settembre 2007, causa C-73/07, *Satakunnan Markkinapörssi e Satamedia,* ECLI:EU:C:2007:507.

[20] V. Corte giust., ord. 30 marzo 2004, causa C-453/03, *ABNA e a.*, ECLI:EU:C:2005:741.

[21] V. Corte giust., 17 maggio 1994, causa C-18/93, *Corsica Ferries Italia srl*, ECLI:EU:C:1994:195 e, già in precedenza, 13 marzo 1968, causa 30/67, *Industria Molitoria Imolese*, ECLI:EU:C:1968:14.

lettura maggiormente restrittiva, soprattutto tesa a negare la qualità di "parte" a coloro che intervenissero nel procedimento nazionale, dopo la sua sospensione, al solo fine di partecipare alla fase pregiudiziale di fronte alla Corte di giustizia. Il punto culminante di tale evoluzione si è avuto con l'ordinanza del Presidente della Corte del 2009 nel caso *Football Premier League*[22], dove sono state considerate irricevibili le osservazioni depositate da chi, pur conformemente all'ordinamento processuale nazionale, avesse esperito l'intervento innanzi al giudice *a quo*, pur sospeso dopo la formulazione del rinvio, al mero fine di partecipare al procedimento pregiudiziale, difettando un qualsiasi interesse alla soluzione concreta del giudizio nazionale.

A ben guardare, il tema sembra in parte mal posto: negare alla parte interveniente nel processo nazionale lo *status* per partecipare alla fase pregiudiziale deve dipendere, alternativamente, dalla carenza di interesse alla soluzione della controversia davanti al giudice nazionale (e quindi dall'esistenza di un mero interesse a partecipare al dibattito pregiudiziale), ovvero dalla tardività dell'intervento stesso, nel senso della sua proposizione successivamente all'ordinanza di rinvio.

In effetti, la tardività dell'intervento di per sé non è spia di carenza di interesse alla soluzione concreta, così come la sua tempestività non necessariamente denota un interesse diverso e ulteriore da quello della partecipazione al contraddittorio davanti alla Corte.

5. L'interveniente nel processo nazionale e la nozione di "parte" ai sensi dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea

L'orientamento presidenziale del caso *Football League* ha avuto conseguenze avanti ai giudici nazionali, se pensiamo che, nel caso *British American Tobacco* del 2014, deciso dalla High Court of Justice[23], Mr. Justice Turner, pur riconoscendo al terzo in base al diritto nazionale la qualità di *intervener* nel processo nazionale, tuttavia ha ritenuto: «*I would not have recognised it, on the facts of this case, to be a "party" to the domestic litigation for the purposes of the reference to the CJEU*». In altre parole, si prospetta una dicotomia tra la qualità di interveniente ai sensi del giudizio nazionale e quella di parte ai fini dell'art. 23 St., nel senso che non tutti coloro che rivestano la prima, possono anche aspirare alla seconda.

Inoltre, l'art. 97 RP CG, nel disporre che sono "parti" «quelle individuate come tali dal giudice del rinvio» potrebbe consentire una

[22] Corte giust., ord. 16 dicembre 2009, *Football Association Premier League*, cit., punto 9.

[23] High Court of Justice, Queen's Bench Division, Administrative Court, 24 ottobre 2014, *R (on the application of British American Tobacco UK Ltd) v. Secretary of State for Health*, [2014] EWHC 3515, par. 42.

lettura restrittiva, capace di condurre all'ammissibilità della partecipazione alla fase pregiudiziale solo per quelle parti, diverse da quelle principali, il cui intervento nel processo nazionale sia stato in qualche misura scrutinato, con esito favorevole, dal giudice nazionale.

Va, tuttavia, ricordato che la Corte di giustizia ha ammesso a partecipare al processo pregiudiziale soggetti che avevano depositato il loro intervento avanti al giudice nazionale successivamente all'ordinanza di rinvio e, quindi, successivamente alla sospensione del giudizio, con la conseguenza che il giudice nazionale non aveva avuto modo di valutare la ricevibilità di tali interventi.

L'argomento, direttamente fondato sulla lettera dell'art. 97, par. 1, RP CG, è stato dismesso dalla Corte richiamando la propria tradizionale giurisprudenza[24], secondo la quale non spetta al giudice dell'Unione verificare se una decisione del giudice del rinvio che consente un intervento sia adottata conformemente alle norme nazionali, dovendo la Corte attenersi a tale decisione, fino a che essa non venga eventualmente revocata[25].

La risposta della Corte non appare, sul punto, interamente persuasiva, posto che nel caso appena richiamato, come si è rilevato, mancava ogni decisione del giudice nazionale in ordine all'ammissibilità dell'intervento; certo la soluzione cui la Corte è pervenuta consente di intravvedere una lettura dell'art. 97 RP, sul punto, non strettamente letterale e comunque favorevole alla (più ampia) partecipazione al processo pregiudiziale. L'interpretazione più estesa, che appare comunque compatibile con l'art. 97 RP, consentirà anche al soggetto che interviene *amicus curiae* dinnanzi al giudice nazionale di essere considerato come «parte» ai sensi dell'art. 23 St. (e dell'art. 97 St.), se il suo intervento è ammesso nel procedimento nazionale[26].

La diversa lettura, pure sostenuta in dottrina secondo cui l'art. 97, par. 1, RP CG avrebbe semplicemente codificato la giurisprudenza *Football Association Premier League* subordinando il diritto di partecipare al procedimento *ex* art. 267 TFUE alla condizione che l'ammissione dell'interveniente nel procedimento nazionale non sia finalizzata alla sola partecipazione di tale parte alla procedura pregiudiziale[27], non pare

---

[24] V., Corte giust., 14 dicembre 2004, causa C-309/02, *Radlberger Getränkesellschaft*, ECLI:EU:C:2004:799, punto 26; 1° dicembre 2005, causa C-213/04, *Burtscher*, ECLI:EU:C:2005:731, punto 32.

[25] V. Corte giust., 6 ottobre 2015, causa C-61/14, *Orizzonte Salute*, ECLI:EU:C:2015:655, punti 30-33.

[26] M. CONDINANZI, *Le nouveau cadre réglementaire de la Cour de justice de l'Union européenne. Un moyen suffisant pour répondre aux defis?*, cit., p. 956.

[27] N. FENGER, M. BROBERG, *Le renvoi préjudiciel à la Cour de justice de l'Union européenne*, Bruxelles, 2013, p. 451 ss.

coerente con una norma che sembra non consentire alla Corte alcun sindacato sull'interesse che sorregge l'intervento avanti al giudice nazionale, al più rimettendo tale controllo al giudice *a quo*, il quale lo condurrà, peraltro, sulla base e nei limiti delle proprie regole processuali.

Del resto, l'interesse a scongiurare irragionevoli dilatazioni delle tempistiche per la definizione del processo pregiudiziale in ragione della partecipazione di un numero relativamente elevato di parti viene adeguatamente conseguito attraverso la regola di cui all'art 97, par. 2, RP CG, secondo cui la "nuova parte" diviene tale *ex nunc* [28], non potendo pretendere di esercitare le facoltà processuali nel frattempo precluse per intervenuta decadenza.

La lettura che dell'art. 97, par. 1, RP CG si propone, volta a riconoscere lo *status* di parte nel procedimento pregiudiziale a chiunque di quello statuto goda nel processo nazionale, oltre ad apparire più in linea con la tutela del diritto di difesa di coloro che sono interessati alla controversia nazionale, prende atto della natura dell'art. 267 TFUE che, per quanto consacrato alla soluzione della controversia concreta, è anche (e forse prevalentemente) foro per la definizione di questioni interpretative di valore generale, che trascendono la controversia di specie; ciò tanto che possono parteciparvi tutti gli Stati, oltre alla Commissione, che a quella specifica controversa non hanno, invero, alcun interesse concreto[29].

Per tali ragioni, la previsione dell'esclusione dell'intervento nei procedimenti pregiudiziali è stata ampiamente criticata proprio con riferimento all'opportunità che su tematiche di ordine e rilevanza generale possano pronunciarsi anche soggetti diversi dalle parti, eventualmente portatori di interessi istituzionali nella materia. Si ricordi il caso *Bosman*[30], dove non fu ammesso l'intervento di sindacati dei calciatori professionisti che avrebbero potuto avere un interesse di categoria non necessariamente coincidente con quello del signor Bosman.

Ai rilievi critici appena svolti si aggiunga la considerazione legata alla piena affermazione del diritto di difesa della parte, secondo cui, nei casi di

---

[28] B.P. WÄGENBAUR, *Court of Justice of the European Union. Commentary on Statute and Rules of Procedure*, Monaco, Oxford, 2013, p. 335 ss.

[29] Si segnala, in proposito, una sentenza non definitiva del TAR Bologna, 29 giugno 2020, n. 116/2017, che ha ammesso l'intervento successivo al rinvio pregiudiziale, in un caso in cui gli intervenienti non avevano proposte domande nuove né comunque ampliato il *thema decidendum*, desiderando soltanto aderire all'azione esercitata dalla ricorrente principale al fine precipuo di partecipare al giudizio di rinvio pregiudiziale. Il Tar ha ritenuto, in particolare, che l'art. 28, 2° c. c.p.a., «a prescindere dalle qualificazioni del diritto processuale interno in tema di intervento adesivo di tipo autonomo o dipendente, deve comunque essere interpretato nel senso di garantire agli odierni intervenienti la partecipazione al giudizio pregiudiziale, al fine di non vanificare l'effetto utile delle predette norme comunitarie».

[30] V. Corte giust., 3 maggio 2005, causa C-415/93, *Union royale belge des sociétés de football association ASBL c. Bosman*, ECLI:EU:C:2015:655.

una pluralità di rinvii pregiudiziali su questioni di diritto identiche o, comunque, strettamente connesse, ma effettuati da più giudici nazionali in tempi diversi, non è infrequente che la Corte decida con sentenza soltanto il primo caso sollevato nel tempo, senza ad esso riunire i casi successivi, che, trovandosi in fasi del processo più arretrate, mal si prestano ad una trattazione congiunta, e, in seguito, avvalendosi dei poteri di cui all'art. 99, RP CG[31], statuisca con ordinanza motivata contenente rinvio alla precedente sentenza, omettendo altresì la fase orale del procedimento.

In tal modo, le parti dei processi nazionali i cui rinvii pregiudiziali si radicano successivamente dinanzi alla Corte rischiano di non potere compiutamente esercitare il loro diritto di difesa, non avendo modo di intervenire nel primo procedimento pregiudiziale e, talvolta, non potendo neppure assumere la qualità di parte interveniente nel processo nazionale che ad esso ha dato luogo.

6. Significato e portata della pronuncia pregiudiziale e partecipazione al relativo giudizio

In ogni caso, l'argomento più rilevante per ammettere ampiamente il terzo del processo nazionale nel giudizio di rinvio pregiudiziale siede soprattutto nella natura del rinvio pregiudiziale e del rilievo "costituzionale" che esso assume[32].

Se è vero, come in effetti sembrerebbe dedursi dalla dinamica del dialogo tra corti nazionali e Corte di giustizia, che l'istituto di cui all'art. 267 TFUE è sempre meno strumento di cooperazione per la soluzione del caso concreto (dimensione a cui lo confinava l'ordinanza *Football Premere League*), per divenire vieppiù strumento per realizzare nomofilachia in una dimensione *erga omnes*, si giustifica ancora la priorità al rinvio pregiudiziale rispetto ad altre tecniche di composizione dell'antinomia, quale è la rimessione alla Corte costituzionale.

La Corte costituzionale, nella sentenza n. 67 del 2022[33], che ha contribuito a sanare l'incertezza sulla declinazione dei rapporti tra ordinamento comunitario e ordinamento nazionale quando concorrano i rimedi di tutela processuale garantiti dalla Corte costituzionale e dalla Corte di giustizia[34], ha precisato che «Nel sistema così disegnato, la

---

[31] V., *amplius*, J. INGHELRAM, *Articolo 99 Statuto*, in C. AMALFITANO, M. CONDINANZI, P. IANNUCCELLI (a cura di), *op. cit.*, p. 625 ss.

[32] V. D. ADAMO, *op. cit.*, p. 149 ss.

[33] Corte cost., 8 febbraio 2022, n. 67, ECLI:IT:COST:2022:67.

[34] Sul tema, si indicano, fra i molti contributi, quelli di cfr. G. BRONZINI, *La sentenza n. 20/2019 della Corte costituzionale italiana verso un riavvicinamento all'orientamento della Corte di giustizia?*, in *Questione giustizia*, 2019; R. CONTI, *Giudice comune e diritti protetti dalla Carta UE: questo matrimonio s'ha da fare o no?*, in *Giustiziainsieme.it*, 2019; S. LEONE, *Il regime della doppia pregiudizialità alla luce della sentenza n. 20*

procedura pregiudiziale, oltre a rappresentare un canale di raccordo fra giudici nazionali e Corte di giustizia per risolvere eventuali incertezze interpretative, concorre ad assicurare e rafforzare il primato del diritto dell'Unione».

Se allora le letture interpretative che la Corte di giustizia rende hanno tale autorevolezza da imporsi a tutti i giudici e sono strumento per affermare il primato e, nel caso, condurre alla disapplicazione avanti ai giudici di ventisette Stati membri, allora pare ragionevole pretendere che tali letture scaturiscano da procedimenti dove il contraddittorio sia il più esteso possibile.

È, infatti, singolare che possano formarsi pronunce pregiudiziali destinate ad assumere così tanto rilievo negli ordinamenti di altri ventisei Stati membri, a dispetto delle specificità e delle peculiarità dei singoli momenti attuativi della direttiva interpretata, senza che, come spesso accade, neppure quegli Stati siano intervenuti per far conoscere la posizione in Corte e senza che eventuali *stakeholders* o *amici curiae* possano partecipare al pregiudiziale in questione.

Si pensi al caso *Lexitor*[35], in cui, sulla scorta di un caso polacco, una sezione a cinque giudici ha adottato una lettura interpretativa della direttiva sul credito al consumo[36], all'esito di un rito in cui è intervenuto il solo

---

del 2019 della Corte costituzionale, in *Rivista AIC*, 2019, n. 3, p. 342 ss.; F. MEDICO, *I rapporti tra ordinamento costituzionale ed europeo dopo la sentenza n. 20/2019: verso un doppio custode del patrimonio costituzionale europeo?*, in *DUE*, 2019, p. 87 ss.; O. POLLICINO, G. REPETTO, *La sentenza della Corte costituzionale n. 20 del 2019. A ciascuno il suo: ancora sui rapporti tra Carte e tra Corti*, in *Quaderni costituzionali*, 2019, p. 434 ss; A. RUGGERI, *La Consulta rimette a punto i rapporti tra diritto eurounitario e diritto interno con una pronunzia in chiaroscuro (a prima lettura di Corte cost. sent. n. 20 del 2019)*, in *Consulta Online*, 2019; C. AMALFITANO, *Il rapporto tra rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia e rimessione alla Consulta e tra disapplicazione e rimessione alla luce della giurisprudenza "comunitaria" e costituzionale*, in *Rivista AIC*, 2020, n. 1, p. 296 ss.

[35] Corte giust., 11 settembre 2019, causa C-383/18, *Lexitor,* ECLI:EU:C:2019:702. V., tra molti, A. DOLMETTA, *Anticipata estinzione e «riduzione del costo totale del credito». Il caso della cessione del quinto*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2019, p. 644 ss.; A. TINA, *Il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del finanziamento ex art. 125-sexies primo comma, t.u.b. Prime riflessioni a margine della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea*, in *Riv. dir. banc.*, 2019, p. 155 ss.; R. SANTAGATA, *Rimborso anticipato del credito e diritto del consumatore alla restituzione della quota parte dei costi indipendenti dalla durata del contratto (c.d. up-front)*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2020, p. 18 ss.; A. ZOPPINI, *Gli effetti della sentenza Lexitor nell'ordinamento italiano*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2020, p. 1 ss.; più recentemente U. MALVAGNA, *La nuova disciplina dell'estinzione anticipata dei contratti di credito ai consumatori: tra legge, ABF e Corte Costituzionale*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2022, p. 49 ss.; M. NATALE, *Estinzione anticipata nel credito immobiliare ai consumatori, Novità legislative e spunti comparativi dall'esperienza austriaca*, in A. ADDANTE, L. BOZZI (a cura di), *I contratti di credito immobiliare fra diritto europeo e attuazione nazionale*, Bari, 2022, p. 79 ss., nonché, ID, *Lexitor e diritto italiano: verso la resa dei conti*, in *Foro it.*, I, 2022, 357 ss. In precedenza, cfr. soprattutto M. MAUGERI, S. PAGLIANTINI, *Il credito ai consumatori. I rimedi nella ricostruzione degli organi giudicanti*, Milano, 2013, p. 116 ss. Sulla sentenza, con una rassegna della giurisprudenza, favorevole e contraria, si veda anche G. BARBATO, C. RICHICHI, *Il primato del diritto europeo: il caso "Lexitor"*, 2022, disponibile al sito internet https://www.unionfin.it/cms/resource/open/2038/primato-diritto-europeo-ilcaso-lexitor.pdf.

[36] V. direttiva 87/102/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa al ravvicinamento

governo spagnolo (oltre al governo polacco), che ha avuto effetto dirompente negli ordinamenti nazionali. In Italia, per dar seguito a quella pronuncia salvaguardando i contratti precedenti, si è adottata una norma di legge che, poi, è stata dichiarata in parte costituzionalmente illegittima[37]. In Austria, la Corte suprema ha proposto un rinvio pregiudiziale sulla direttiva "gemella"[38] e la decisione della Corte di giustizia[39] (conforme alle conclusioni dell'Avvocato generale[40]) è stata di segno diverso rispetto alla pronuncia resa in *Lexitor*[41].

In un'Europa a ventisette, e con un ambito di applicazione materiale del diritto europeo straordinariamente dilatato, credo che il rinvio pregiudiziale – e il suo processo – debbano cominciare ad essere intesi in modo diverso.

In quest'ottica, forse, la riforma in corso e a cui si è fatto cenno[42], destinata a tracciare una linea di ripartizione di competenza tra quella del Tribunale e quella della Corte in materia pregiudiziale, riservando a quest'ultima i casi ovviamente di maggiore rilevanza e sensibilità, potrebbe consentire di prefigurare, per questi ultimi, una disciplina della partecipazione al pregiudiziale più estesa e magari obbligatoria. La richiesta della Corte di giustizia non investe questi profili e tuttavia non dovrebbe apparire irragionevole, nella prospettiva di una Corte di giustizia consacrata essenzialmente al suo ruolo di giudice del pregiudiziale e, in futuro, del pregiudiziale di maggiore rilevanza generale e costituzionale,

---

delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo in *GUCE* L 42, 12.02.1987, p. 48 ss.

[37] V. Corte cost., 22 dicembre 2022, n. 263, ECLI:IT:COST:2022:263.

[38] V. direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito immobiliare ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento UE n. 1093/2010, in *GUUE* L 60, 28.02.2014, p. 34 ss.

[39] V. Corte giust., 9 febbraio 2023, causa C-555/21, *UniCredit Bank Austria AG c. Verein für Konsumenteninformation*, ECLI:EU:C:2023:78. Per ulteriori riferimenti, si vedano le note sul tema apparse su *Il Foro it.*, n. 2/2023: G. COLANGELO, *«Lexitor» e Corte costituzionale: esplode il contrasto tra il principio di proporzionalità e la formula esponenziale del Taeg*, p. 381 ss.; N. DE LUCA, *«Dura Lexitor, sed lex». I costi upfront non esistono (oggi, domani, come ieri),* p. 357 ss.; M. NATALE, *Il «pasticcio» post «Lexitor» bocciato dalla Corte costituzionale, (Nota a Corte cost. 22 dicembre 2022, n. 263),* p. 351 ss.; A. PALMIERI, *La limitazione del tempo delle pronunce della Corte di giustizia che, in materia contrattuale, innovano rispetto alla prassi degli Stati membri: spunti di riflessione a partire dalla saga sul rimborso anticipato nel credito al consumo*, p. 376 ss.; S. PAGLIANTINI, *In difesa di un'intepretazione adeguatrice senza se e senza ma*, p. 372 ss.; R. PARDOLESI, *«Lexitor»: falsi positivi e altri incidenti di percorso,* p. 365 ss.

[40] V. Conclusioni dell'avvocato generale Campos Sánchez-Bordona, 29 settembre 2022, Causa C-555/21, *UniCredit Bank Austria AG c. Verein für Konsumenteninformation*, ECLI: ECLI:EU:C:2022:742. Per un commento sulle conclusioni dell'avvocato generale, cfr. B. NASCIMBENE, *La causa UniCredit Bank Austria. Le conclusioni dell'avvocato generale: Lexitor o non Lexitor?*, in *Dialoghi di diritto dell'economia*, novembre 2022.

[41] Sulle differenze tra la sentenza *Lexitor* e la sentenza *Unicredit*, v. R. CAFARI PANICO, *UniCredit versus Lexitor. La saga senza fine della restituzione dei costi in caso di rimborso anticipato di un finanziamento*, in *Eurojus*, 2023, n. 2.

[42] V. *supra* nota 6.

immaginare un regime privilegiato dell'intervento nel pregiudiziale anche da parte di chi non abbia avuto un ruolo nel processo nazionale. Se i tempi non sono maturi per ipotizzare un intervento *amicus curiae* nel pregiudiziale, a perimetro normativo invariato e nella medesima prospettiva, la Corte dovrebbe quantomeno mostrarsi particolarmente attenta ad escludere l'udienza o le conclusioni dell'avvocato generale nei casi pregiudiziali che sono destinati ad avere una importanza significativa per l'evoluzione del sistema o anche solo nell'ordinamento nazionale interessato[43].

[43] Un caso paradigmatico è quello di Corte giust., 20 aprile 2023, causa C-348/22, *Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Comune di Ginosa)*, ECLI:EU:C:2023:301, dove il TAR Puglia (Lecce) ha sottoposto alla Corte di giustizia quesiti pregiudiziali interpretativi della direttiva 2006/123/CE (c.d. direttiva servizi) che investono temi non (ancora) adeguatamente esplorati dalla giurisprudenza della Corte, quali l'effetto diretto dell'art. 12 della menzionata direttiva e la nozione di risorsa scarsa ai fini della applicazione di procedure competitive per il rilascio di autorizzazioni ai fini dell'esercizio di una determinata attività. Il caso, notoriamente relativo alla saga delle concessioni balneari in Italia e dunque di grande rilievo per l'ordinamento italiano (sul tema cfr., da ultimo, C. BURELLI, *Un nuovo (discutibile) capitolo della saga "concessioni balneari": il TAR Lecce investe la Corte di giustizia di un rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE*, in *BlogDUE*, 30 maggio 2022) verrà deciso senza udienza e senza conclusioni dell'avvocato generale, nonostante le questioni giuridiche sottoposte dal giudice italiano non possano certo ritenersi definite sulla scorta della giurisprudenza precedente.

ABSTRACT

L'articolo, dopo aver tracciato i profili generali relativi all'intervento del terzo nel procedimento pregiudiziale dinanzi alla Corte di giustizia, ne evidenzia le criticità sostanziali e procedurali, curando di illustrare le ragioni che giustificherebbero un suo ampliamento.

The article, starting with a general description of the intervention of the third party in the preliminary ruling procedure before the Court of Justice, discusses its critical aspects in terms of substance and procedure, and then examines the reasons that would justify its wider application.

L'article présente d'abord une description générale de l'intervention du tiers dans la procédure préjudicielle devant la Cour de justice, puis discute ses aspects critiques en termes de substance et de procédure, et enfin examine les raisons qui justifieraient une plus large applicabilité de cette intervention.